

Le opere d'arte

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch

www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Osservazioni preliminari	3
2	Procedura di imposizione doganale	3
2.1	Denuncia per l'imposizione doganale.....	3
2.2	Imposizione doganale all'importazione	3
2.3	Imposizione doganale all'esportazione	3
3	Effetti dell'accordo dell'UNESCO	4
3.1	Dazio d'entrata	4
3.2	IVA sull'importazione	4
4	Determinazione dell'IVA	4
5	Oggetto dell'IVA.....	4
6	Esenzione dall'IVA; importazione di opere d'arte da parte di pittori e scultori	4
6.1	Base giuridica	4
6.2	Opere d'arte.....	5
6.3	Pittore e scultore.....	5
6.4	Opera d'arte creata personalmente.....	6
6.5	Importazione sul territorio svizzero da parte del pittore o dello scultore stesso o su suo ordine	6
6.5.1	In generale.....	6
6.5.2	L'artista ha venduto l'opera d'arte e quindi al momento dell'importazione esiste un contratto di compravendita.	6
6.5.3	L'opera d'arte non è venduta e quindi al momento dell'importazione appartiene ancora all'artista.....	6
6.6	Controprestazione per lavori eseguiti all'estero per ordine di pittori o scultori sulle loro opere d'arte eseguite all'estero	8
6.7	Documentazione.....	8
6.8	Panoramica delle importazione esenti dall'imposta	8
6.9	Panoramica delle importazioni imponibili	10
7	Esenzione dall'IVA; opere d'arte e materiale espositivo per musei	11
8	Esenzione dall'IVA; importazione di studi da parte di artisti.....	11
9	Esenzione dall'IVA; esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea	12
10	Esenzione dall'IVA; importazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea	12
11	Esenzione dall'IVA; importazione di un bene svizzero di ritorno.....	12
12	Calcolo dell'IVA	12
13	Pagamento dell'IVA	13
14	Restituzione dell'IVA riscossa all'importazione per effetto della riesportazione	13
15	Competenze	13

1 Osservazioni preliminari

Nella presente cifra vengono spiegate in modo approfondito le particolarità concernenti il trasporto di opere d'arte in territorio svizzero. Essa contiene quindi le disposizioni relative all'IVA per l'importazione di tali opere. Vengono inoltre trattati alcuni aspetti di diritto doganale, importanti per la riscossione dell'IVA.

2 Procedura di imposizione doganale

2.1 Denuncia per l'imposizione doganale

La persona soggetta all'obbligo della dichiarazione (importatore, esportatore, spedizioniere, agenzia doganale, ecc.) deve condurre i beni (opere d'arte, oggetti da collezione, ecc.) che trasportata definitivamente o temporaneamente in Svizzera o all'estero all'ufficio doganale d'entrata o d'uscita e denunciarli per l'imposizione doganale.

L'imposizione doganale può per principio avvenire solo durante gli orari di apertura al traffico delle merci commerciabili. Tali orari variano da un ufficio doganale all'altro. Informazioni possono essere ottenute presso l'ufficio doganale d'entrata o d'uscita. Gli orari d'apertura sono pubblicati anche in internet ([www.ezv.admin.ch / home / servizi / indirizzi degli uffici doganali](http://www.ezv.admin.ch/home/servizi/indirizzi degli uffici doganali)).

2.2 Imposizione doganale all'importazione

Se un bene viene portato in Svizzera dall'estero, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (la persona addetta al trasporto, la persona incaricata della dichiarazione doganale ecc.) deve dichiarare il bene presso l'ufficio doganale d'entrata. Secondo le disposizioni del diritto doganale ogni bene deve essere portato in un punto franco doganale o deve essere assegnato ad un regime doganale. Si può per esempio scegliere tra i seguenti regimi doganali:

- l'immissione in libera pratica: il bene è destinato per l'uso in Svizzera;
- regime doganale di ammissione temporanea: dopo l'uso in Svizzera (p.es. per un'esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene nuovamente riesportato.

La dichiarazione doganale deve contenere le informazioni necessarie per l'imposizione (designazione della merce, voce di tariffa, controprestazione o valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera, aliquota, ecc.). Alla dichiarazione vanno allegati i giustificativi del valore (p.es. fattura, contratto).

L'importatore che fa trasportare da un terzo il bene in territorio svizzero ha la certezza che l'imposizione doganale sarà effettuata correttamente solo se fornisce precise istruzioni alla persona soggetta all'obbligo della dichiarazione e se le fa pervenire la documentazione necessaria (fatture, contratti, ecc.).

La dichiarazione doganale vincola la persona soggetta all'obbligo della dichiarazione. L'importatore può scegliere la procedura per lui meno onerosa.

2.3 Imposizione doganale all'esportazione

Se un bene viene portato dalla Svizzera all'estero, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare il bene per l'imposizione doganale. Secondo le disposizioni del diritto doganale il bene può per esempio essere assegnato ad uno dei seguenti regimi doganali:

- regime doganale d'esportazione: il bene è destinato per l'uso all'estero;
- regime doganale di ammissione temporanea: dopo l'uso all'estero (p.es. per un'esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene nuovamente importato.

3 Effetti dell'accordo dell'UNESCO

3.1 Dazio d'entrata

Le opere d'arte e gli oggetti da collezione aventi carattere educativo, scientifico e culturale conformemente all'allegato B dell'accordo dell'UNESCO sono ammessi in franchigia di tributi se trattati di beni di uno Stato contraente.

3.2 IVA sull'importazione

L'accordo dell'UNESCO non vieta a uno Stato contraente di riscuotere altri tributi sui beni importati. Essi non devono tuttavia essere più elevati di quelli ricossi direttamente o indirettamente su prodotti indigeni identici. Le operazioni concernenti tali beni soggiacciono all'IVA su territorio svizzero. L'IVA sulle importazioni in Svizzera è quindi dovuta anche per le opere d'arte e gli oggetti da collezione ammessi in franchigia di dazio in virtù dell'accordo dell'UNESCO.

4 Determinazione dell'IVA

La legislazione doganale è applicabile anche all'IVA sull'importazione di un bene, sempre che la LIVA non contenga altre disposizioni (art. 72 LIVA). La LIVA non contiene un ordinamento autonomo per quanto concerne lo svolgimento del regime doganale per cui si applicherà la legislazione doganale giusta la cifra 2.

5 Oggetto dell'IVA

Oggetto dell'imposta è l'importazione di un bene in Svizzera, ovvero il passaggio fisico di un bene attraverso il confine. Il fatto generatore dell'imposta all'importazione non presuppone un'operazione tra gli interessati. Esso sussiste anche se uno speditore estero trasporta un bene attraverso il confine (art. 73 LIVA) per venderlo nel territorio svizzero. Lo stesso vale se un bene viene consegnato a un importatore senza che esso debba pagare una controprestazione.

Sono considerati beni le cose mobili, riconoscibili come tali dal loro aspetto fisico.

6 Esenzione dall'IVA; importazione di opere d'arte da parte di pittori e scultori

6.1 Base giuridica

Secondo l'articolo 74 capoverso 1 cifra 3 LIVA è esente dall'IVA l'importazione di oggetti

- che sono considerati opere d'arte ai sensi del diritto fiscale (si veda cifra 6.2),
- che sono creati personalmente da pittori o scultori (si veda cifre 6.3 e 6.4) e
- che sono importati sul territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso oppure su suo ordine (si veda cifra 6.5).

Per un'esenzione dall'imposta tutte e tre le condizioni devono essere adempite simultaneamente.

Tale esenzione non concerne la controprestazione per i lavori commissionati da pittori o scultori ed eseguiti all'estero da terzi sulle loro opere d'arte (si veda cifra 6.6).

6.2 Opere d'arte

L'esenzione dall'IVA è prevista unicamente per le opere d'arte. Per opere d'arte s'intendono le opere che un artista ha creato di propria volontà e destinate ad essere guardate.

Un'opera d'arte deve essere stata creata in modo originale dal punto di vista artistico, ossia deve presentare le caratteristiche di un'opera originale. Un bene realizzato in serie non rientra quindi in tale categoria. Lo stesso vale per una materia prima importata o fatta importare sul territorio svizzero da un'artista per modellare un'opera d'arte: essa non costituisce un'opera d'arte ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1 cifra 3 LIVA.

L'opera d'arte deve essere senza fini specifici, ossia essere destinata o atta esclusivamente ad essere guardata (p.es. quadri, dipinti, sculture, plastici, statue e opere scultoree decorative).

I beni che hanno la forma di oggetti d'uso (p.es. vasi, scodelle, boccali, stoviglie, piatti, candelabri, statuine e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie) non vengono quindi reputati opere d'arte ai sensi del diritto fiscale. Essi devono essere considerati oggetti imponibili d'arte manuale o industriale. Ciò vale anche allorquando si tratta di esemplari unici d'ispirazione artistica e firmati. Non viene nemmeno considerato se tali beni sono utilizzati per lo scopo previsto e a quale prezzo essi sono venduti. Non sono inoltre reputati opere d'arte tutti gli oggetti a scopo pubblicitario come manifesti, decorazioni e simili.

Con l'evoluzione dei valori sociali e l'insorgere di nuove possibilità tecniche la creazione artistica assume continuamente nuove forme. Il banale oggetto quotidiano diventa arte, l'arte diventa quotidiano. Anche i pareri delle persone specializzate divergono quando si tratta di dare una definizione dell'arte. Non spetta quindi né all'amministrazione né ad un'altra autorità decidere quando un oggetto raggiunge il livello per essere definito un'opera d'arte dalla società. È quindi reputato opera d'arte di un pittore anche un quadro dipinto da un pittore dilettante e ciò anche quando egli ha utilizzato un modello (cartolina, opera originale, ecc.).

6.3 Pittore e scultore

Unicamente le opere d'arte di pittori e scultori sono esenti dall'IVA.

- Pittore

È reputato pittore colui che lavora con pennelli e colori, che disegna e che applica del colore su un supporto servendosi di uno strumento qualsiasi (spatola, penna, matita colorata, bomboletta spray, ecc.) o con le mani.

- Scultore

È reputato scultore colui che realizza un'opera d'arte scolpendo la pietra con martello e scalpello o con mezzi meccanici. Lo scultore è anche colui che modella un'opera d'arte con uno strumento qualsiasi o a mano, come per esempio scolpendo e intagliando delle figure nel legno, modellando delle figure di argilla o di gesso oppure combinando (mediante saldatura, brasatura o avvvitamento) diversi materiali per creare delle sculture.

L'opera creata da un pittore o da uno scultore appartiene quindi all'arte bidimensionale o tridimensionale.

Per la valutazione è trascurabile che l'artista si consideri pittore, scultore, fotografo o artista dei mass media. Trattasi di un'opera di un pittore anche se è un artista attivo innanzitutto come fotografo ad averla dipinta o disegnata.

L'artista non deve necessariamente aver realizzato l'opera d'arte unicamente con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Egli può aver utilizzato diverse tecniche. L'opera deve però contenere nella sua totalità ancora gli elementi di una delle due discipline artistiche. In tal modo, delle fotografie rielaborate con i mezzi di un pittore sono reputate opere d'arte di un pittore.

Per valutare se trattasi di un'opera d'arte di un pittore o di uno scultore oppure di un altro bene sono determinanti il genere e la natura dell'oggetto al momento della dichiarazione doganale.

6.4 Opera d'arte creata personalmente

Un'altra condizione per l'esenzione dall'IVA è che l'opera d'arte deve essere stata creata personalmente da un pittore o uno scultore. Non sono reputate create personalmente soltanto le opere d'arte realizzate esclusivamente dall'artista con le proprie mani, ma anche quelle che egli fa realizzare da terzi in base alle sue idee. È tuttavia indispensabile che lo scultore abbia pianificato l'opera d'arte, scelto o determinato la materia prima e ritirato il lavoro. Inoltre, il diritto d'autore sull'opera d'arte appartiene all'artista.

6.5 Importazione sul territorio svizzero da parte del pittore o dello scultore stesso o su suo ordine

6.5.1 In generale

Per poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta occorre inoltre che l'opera d'arte sia importata sul territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso oppure da un terzo su suo ordine.

A tal riguardo occorre distinguere tra le opere d'arte già vendute al momento dell'importazione e quelle non ancora vendute.

6.5.2 L'artista ha venduto l'opera d'arte e quindi al momento dell'importazione esiste un contratto di compravendita.

- Nei seguenti casi l'opera d'arte è considerata importata sul territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - l'artista trasporta lui stesso l'opera d'arte presso l'acquirente sul territorio svizzero;
 - l'artista incarica uno spedizioniere o un trasportatore di trasportare o spedire l'opera d'arte presso l'acquirente sul territorio svizzero.

Innanzitutto è compito della persona soggetta all'obbligo della dichiarazione chiarire per conto di chi l'opera d'arte è importata sul territorio svizzero. Se nei documenti di trasporto è l'artista a figurare come speditore, l'opera viene importata sul territorio svizzero su suo ordine. Negli altri casi la persona soggetta all'obbligo della dichiarazione deve dimostrare tramite il mandato di spedizione e di trasporto o altri documenti che l'artista è il mandante. Non è rilevante chi ha pagato le spese di trasporto.
- Nei seguenti casi l'opera d'arte non è considerata importata sul territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - l'acquirente ritira l'opera d'arte presso l'artista e la importa sul territorio svizzero;
 - l'acquirente incarica un terzo (p.es. uno spedizioniere) di ritirare l'opera d'arte presso l'artista e di importarla sul territorio svizzero;
 - su mandato dell'acquirente l'artista porta l'opera d'arte presso un terzo sul territorio svizzero (l'iniziativa dell'importazione non è dell'artista, ma dell'acquirente);
 - su mandato dell'acquirente l'artista fa recapitare l'opera d'arte presso un terzo sul territorio svizzero (l'iniziativa dell'importazione non è dell'artista, ma dell'acquirente).

6.5.3 L'opera d'arte non è venduta e quindi al momento dell'importazione appartiene ancora all'artista.

- Nei seguenti casi l'opera d'arte è considerata importata sul territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - l'artista consegna in commissione l'opera d'arte ad un commissionario nel territorio svizzero (galleria, commerciante d'arte, ecc.); questi prova a venderla;

- l'artista consegna l'opera d'arte ad un commerciante d'arte o ad un privato sul territorio svizzero per un esame in vista di un'eventuale acquisto;
- l'artista incarica un'agenzia d'arte, un commerciante d'arte, una galleria, ecc. sul territorio svizzero di vendere l'opera d'arte a nome e per conto dell'artista (rappresentanza diretta);
- l'artista consegna l'opera d'arte ad un museo, un'associazione culturale o ad altri espositori sul territorio svizzero per l'esposizione, senza che l'opera sia offerta alla vendita;
- l'artista porta lui stesso l'opera d'arte o la fa portare da un terzo su suo ordine sul territorio svizzero in vista dell'immagazzinamento, della vendita, dell'esposizione, dell'impiego proprio o della distribuzione gratuita;
- l'artista incarica una galleria estera di spedire ad una galleria sul territorio svizzero le opere d'arte che non ha venduto. Essa opera quindi su ordine dell'artista. Finanziariamente, la galleria estera non partecipa in alcun modo al successo della vendita;
- l'opera d'arte esportata dalla libera pratica interna non ha potuto essere venduta all'estero dal commissionario, commerciante d'arte, rappresentante o espositore, pertanto viene rispedita all'artista sul territorio svizzero.

Non è rilevante se l'opera d'arte a suo tempo esportata era stata dichiarata per imposizione doganale o meno. È altrettanto irrilevante chi ha assegnato il mandato di trasporto e dove la merce viene trasportata (domicilio o atelier dell'artista, prossima esposizione, deposito dell'artista o qualsiasi altro luogo in Svizzera).

Nei casi summenzionati è trascurabile chi ha assegnato il mandato di spedizione o di trasporto, chi figura come speditore sui documenti di trasporto e la nazionalità dell'artista. L'opera d'arte è sempre considerata importata sul territorio svizzero su ordine dell'artista, poiché è solo lui in quanto proprietario dell'opera a poter decidere dove essa verrà esposta, offerta alla vendita o trasportata.

- Nei seguenti casi l'opera d'arte non è importata sul territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - un commissionario estero importa lui stesso l'opera d'arte o incarica uno spedizioniere o un trasportatore di importarla sul territorio svizzero, allo scopo di esporla e di venderla (p.es. alla "ART Basel");

Per principio, occorre sempre partire dal presupposto che si tratta di un'importazione effettuata da un commissionario quando l'invio dell'opera d'arte viene effettuato a partire dal domicilio commerciale o dai locali di deposito del commissionario oppure quando il commissionario va a ritirare l'opera presso l'artista o ha incaricato un terzo di farlo. In tal caso un'esenzione dall'IVA è esclusa anche se l'artista attesta per iscritto che l'opera è importata sul territorio svizzero su suo ordine.

Un'importazione è invece considerata effettuata dall'artista, se egli importa personalmente, all'attenzione del commissionario estero, l'opera d'arte sul territorio svizzero nel luogo d'esposizione a partire dal suo atelier o deposito oppure incarica un terzo (spedizioniere, conoscente) di ritirare l'opera nel suo atelier o deposito e di trasportarla sul territorio svizzero;

- un commissionario estero consegna in commissione l'opera d'arte ad una galleria o ad un commerciante d'arte sul territorio svizzero per la vendita;
- un commerciante estero consegna l'opera d'arte ad una galleria o ad un commerciante d'arte sul territorio svizzero per la vendita incerta;
- una galleria estera invia l'opera d'arte sul territorio svizzero e partecipa al ricavato della vendita, per esempio nell'ambito di un contratto di commissione, di galleria, d'esposizione o esclusivo tra l'artista all'estero e la galleria estera.

6.6 Controprestazione per lavori eseguiti all'estero per ordine di pittori o scultori sulle loro opere d'arte eseguite all'estero

Anche nel caso in cui le condizioni dell'articolo 74 capoverso 1 cifra 3 LIVA per l'esenzione dell'IVA siano adempite, la controprestazione per i lavori che gli artisti hanno lasciato eseguire da terzi all'estero soggiace all'IVA (art.76. cpv.1 lett. d LIVA; si veda cifra 6.1). Ad esempio, la controprestazione per la gettata di sculture, per la lavorazione scultorea di blocchi di marmo o per l'incorniciatura di quadri da parte di terzi.

La controprestazione comprende tutto ciò che l'artista o un terzo in sua vece deve pagare in cambio dei lavori effettuati all'estero, incluse le spese accessorie (spese di trasporto, di assicurazione, e spese di sdoganamento dell'opera d'arte) sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero.

Per primo luogo di destinazione s'intende quello dove il bene deve essere trasportato al momento della nascita dell'IVA (art. 76 cpv. 3 lett. b LIVA). È pertanto determinante il luogo in cui si conclude il mandato di trasporto transfrontaliero.

6.7 Documentazione

Unitamente alla dichiarazione per l'imposizione doganale in esenzione da imposta, occorre consegnare all'ufficio doganale un elenco contenente:

- il nome dell'artista;
- genere dell'opera d'arte;
- il soggetto e il formato dell'opera (dimensioni in cm);
- il prezzo o il valore dell'opera;
- il luogo e la data della stesura del documento;
- la firma del pittore o dello scultore che ha realizzato l'opera.

La lista non deve essere nella versione originale. Vengono accettate anche le fotocopie o le liste inviate via fax. La lista fa parte della dichiarazione doganale e viene provvista del numero di imposizione e custodita dall'ufficio doganale.

Se l'artista non è presente all'imposizione doganale, la persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale deve inoltre essere in grado di fornire la prova dell'incarico ricevuto di trasportare la merce sul territorio svizzero (si veda cifra 6.5). Tale prova può essere costituita da fatture, mandati di trasporto, accordi sottoscritti con il destinatario, documenti di trasporto, ecc.

6.8 Panoramica delle importazione esenti dall'imposta

Le seguenti importazioni dono esenti dall'IVA sempreché si tratti di opere d'arte e le condizioni riportate in cifra 6.1 siano adempite:

- Incisioni, stampe e litografie originali

Le incisioni possono essere a tempera dolce, a mezzotinto, a bulino, ad acquatinta, a punta secca e all'acquaforte. Le stampe originali sono delle incisioni nel legno o nel linoleum. Le litografie originali sono delle litografie a matita, penna, gesso o pennello.

Le incisioni, stampe e litografie originali sono reputate opere d'arte ai sensi della prescrizione in materia di esenzione, sempreché presentino le caratteristiche di un'opera originale dal punto di vista artistico realizzata a titolo individuale. Occorre partire da tale presupposto se esse sono numerate e firmate dall'artista e le seguenti condizioni sono adempite contemporaneamente:

- sono eseguite in numero limitato, al massimo 250 esemplari (senza “épreuve d'art” e “épreuve d'essai”);
- sono eseguite da una o più piastre interamente a mano dall'artista e
- sono eseguite in bianco e nero o a colori su un materiale e con un procedimento qualsiasi, ma tuttavia non meccanico o fotomeccanico.

Alle incisioni, stampe e litografie originali sono assimilate le serigrafie, per le quali l'artista utilizza dei modelli ritagliati oppure disegna l'immagine sulla matrice con l'inchiostro di china, il gesso litografico o l'inchiostro tipografico diluito. Esse sono parimenti reputate opere d'arte ai sensi delle disposizioni in materia di esenzione, sempreché il numero delle riproduzioni non ecceda 250 esemplari e siano numerate e firmate dall'artista.

- Riproduzioni di capolavori

Le riproduzioni di quadri sono reputate delle opere originali di pittori se

- sono state dipinte interamente a mano e senza mezzi ausiliari come ad esempio dei modelli e delle illustrazioni originali,
- nessun diritto d'autore deve essere pagato per l'imitazione,
- non si tratta di un lavoro su mandato e
- le riproduzioni non sono realizzate in serie (diverse riproduzioni della stessa opera).

- Collage

Le immagini sulle quali sono incollati dei pezzi di carta (anche con testo), della tappezzeria, della stoffa, della garza e altri materiali sono considerate opere d'arte di uno scultore o di un pittore, sempreché non siano realizzate in serie e si tratti quindi di opere originali dal punto di vista artistico realizzate a titolo individuale.

- Gettate di bronzo e altre materie

Le gettate di bronzo e altre materie (p.es. vetro) sono considerate opere d'arte ai sensi delle prescrizioni in materia d'esenzione, sempreché

- il modello per la forma sia stato interamente creato dall'artista e
- la gettata sia stata effettuata sotto la sorveglianza dell'artista e prodotta in un numero limitato ad un massimo di otto esemplari.

- Installazioni d'arte e altre opere d'arte finite, smontate per motivi di trasporto

È irrilevante che l'opera d'arte venga importata in un unico pezzo o smontata per motivi di trasporto. L'importazione di un'opera d'arte creata all'estero da uno scultore o da un pittore è esente dall'IVA, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti da terzi all'estero, se le condizioni delle cifre 6.2 fino a 6.5 sono adempite.

Trattasi di un'opera d'arte smontata per motivi di trasporto se dopo il suo montaggio sul territorio svizzero essa diventa un'opera d'arte completa, se almeno una parte è stata realizzata all'estero con i mezzi dello scultore o del pittore e se in Svizzera l'opera deve essere soltanto assemblata, avvitata, collocata o fissata in qualsiasi modo (cementata, ecc.).

Se lo scultore o il pittore importa un bene che non ha lavorato all'estero con i suoi mezzi e crea l'opera d'arte soltanto in Svizzera, trattasi di importazione di una materia prima imponibile per la realizzazione di un'opera d'arte.

- Opere d'arte non finite

Un'opera d'arte non finita va trattata come un'opera d'arte finita.

Trattasi di un'opera d'arte non finita, se il bene è stato realizzato all'estero con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Esempio: blocco di granito lavorato all'estero da uno scultore e importato da quest'ultimo in Svizzera per ultimare la scultura.

Opere non lavorate con i mezzi di un pittore o di uno scultore, che l'artista importa per la produzione di un'opera d'arte, non sono da considerarsi opere d'arte e soggiacciono all'IVA. Per esempio un blocco di marmo non lavorato, un blocco di ferro gettato, una lastra d'acciaio laminata, uno specchio, una lampada, uno schermo o dei colori.

6.9 Panoramica delle importazioni imponibili

Le seguenti importazioni soggiacciono all'IVA.

- le opere d'arte che non adempiono una o più condizioni della cifra 6.1;
- le materie prime per la creazione di opere d'arte;

L'importazione di materie prime, ossia di beni non lavorati con i mezzi di uno scultore o di un pittore, che uno scultore o un pittore acquista all'estero per realizzare un'opera d'arte sul territorio svizzero, soggiace all'IVA.

Se la materia prima viene portata in Svizzera dall'artista o su suo mandato da una terza persona e l'opera d'arte è concepita dall'artista o, sotto la sua supervisione, da terzi, l'IVA si calcola dalla controprestazione al primo luogo di importazione in Svizzera che l'artista ha pagato per la materia prima. A tale controprestazione sono da aggiungere i costi delle prestazioni che la terza persona, su mandato dell'artista, ha effettuato in Svizzera sulla materia prima importata. Questo a condizione che tali costi non siano già inclusi nella controprestazione o che non siano stati imposti all'interno del paese. La controprestazione per l'idea artistica e i lavori eseguiti personalmente dallo scultore in Svizzera non devono per contro essere imposti.

Tale ordinamento non si applica se l'opera d'arte

- è stata importata sul territorio svizzero da un committente in Svizzera o da un terzo su suo ordine e/o
- è realizzata dal committente sul territorio svizzero o da un terzo su suo ordine in base ai piani dell'artista.

In tali casi l'IVA si calcola sulla controprestazione che il committente svizzero deve pagare all'artista sulla base del contratto di compravendita. La controprestazione per il concetto artistico fornito in virtù di un atto giuridico autonomo non è imponibile.

- I beni dell'artigianato artistico e delle arti applicate, come ad esempio i lavori di orafi, fabbri e falegnami artistici, tagliatori di pietre tombali, tornitori, vasai, soffiatori del vetro, tessitori e intrecciatori di tappeti, incisori, calligrafi, araldisti o restauratori;
- I beni che hanno la forma di oggetti d'uso, come vasi, scodelle, boccali, stoviglie, piatti, candele, statuine e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie, ecc.;
- I collage e le immagini realizzati in serie, come ad esempio le riproduzioni di capolavori dipinte su mandato;
- Le gettate realizzate in più di otto esemplari;
- Le opere grafiche realizzate in più di 250 esemplari;
- Le opere grafiche realizzate con l'ausilio di un'illustrazione originale lavorata utilizzando un procedimento fotomeccanico (eliotipia, fototipia);

- Le serigrafie stampate con un modello realizzato utilizzando un procedimento fotomeccanico e/o alla macchina;
- Le opere d'arte che l'artista ha realizzato mediante una tecnica detta "Tipo-intaglio", ossia l'immagine è stata riportata su una piastra ricoperta di un materiale fotosensibile mediante l'esposizione alla luce UV;
- Le opere grafiche stampate automaticamente, semi-automaticamente o industrialmente (p.es. stampa offset);
- I manifesti di esposizioni anche se firmati e numerati dall'artista;
- Le opere prodotte da artisti diversi dai pittori o dagli scultori (fotografi, cineasti, architetti, professionisti del video);

Per esempio le opere prodotte con procedure fotografiche (esposizione, sovraesposizione multipla, ritocco), con il computer e le opere filmiche e audiovisuali.

- I manoscritti, i libri d'arte, le cartelle di stampe contenenti dei fogli di testo e/o delle opere grafiche stampate;
- Gli oggetti a carattere pubblicitario, come i manifesti, i biglietti e le decorazioni;
- I disegni tecnici, i piani di costruzione e altri piani e disegni.

7 Esenzione dall'IVA; opere d'arte e materiale espositivo per musei

L'importazione di un'opera d'arte o di materiale espositivo destinati a musei è esente dall'IVA (art. 74 cpv. 1 cifra 4 LIVA in concomitanza con art. 8 cpv. 2 lett. g Legge federale sulle dogane). Questo alla condizione che sia il museo, direttamente o indirettamente, responsabile per l'importazione del bene e che esso non venga ceduto. L'esenzione dall'imposta è limitata ai musei che sono accessibili al pubblico. Sono equiparati ai musei

- parchi, piazze e strade pubblici,
- edifici e impianti delle istituzioni pubbliche e
- edifici e impianti privati, sempreché siano accessibili al pubblico e non servano a scopi commerciali.

Prima dell'importazione di opere d'arte o materiale espositivo occorre presentare la richiesta di esenzione doganale alla Direzione doganale nel circondario in cui si trova il museo.

Se un'opera d'arte o materiale espositivo esente dall'imposta non viene più utilizzato a scopi espositivi, è necessario richiedere un'autorizzazione dell'Amministrazione delle dogane che prende una decisione in merito a un ulteriore versamento dell'IVA.

8 Esenzione dall'IVA; importazione di studi da parte di artisti

L'importazione di opere originali che un artista residente nel territorio doganale svizzero ha creato durante un soggiorno di studio temporaneo all'estero è esente dall'IVA all'importazione (art. 74 cpv. 1 cifra 4 LIVA in concomitanza con art. 8 cpv. 2 lettera i Legge federale sulle dogane). Questo alla condizione che al momento dell'importazione esse siano in possesso dell'artista. È quindi irrilevante se l'artista importa personalmente i lavori, se li fa spedire prima o dopo il suo ritorno in Svizzera o cosa ne è dopo l'importazione.

È considerato un soggiorno di studio la formazione o il perfezionamento:

- presso una scuola;
- che viene sostenuta da istituzioni artistiche pubbliche o private; oppure
- sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni, per l'apprendimento o l'approfondimento di tecniche artistiche o competenze.

Le domande devono essere presentate alla direzione del circondario doganale competente. Gli uffici doganali possono accordare la franchigia doganale per i lavori che l'artista importa lui stesso.

9 Esenzione dall'IVA; esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea

Esente dall'IVA è la reimportazione di un bene sempreché esso sia imposto all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea e che tale regime sia stato concluso regolarmente all'atto della reimportazione del bene (art. 74 cpv. 1 cifra 5 LIVA). Da tale esenzione è esclusa la controprestazione per i lavori (p.es. costi di riparazione) effettuati su siffatto bene all'estero (art. 76 cpv. 1 lettera e LIVA).

10 Esenzione dall'IVA; importazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea

È esente dall'IVA l'importazione di un bene importato in territorio svizzero secondo il regime doganale di ammissione temporanea (art. 74 cpv. 1 cifra 7 LIVA). L'IVA viene imposta con obbligo di pagamento condizionato. In tal modo il credito fiscale è garantito mediante depositi in contanti, depositi di titoli o atti di fideiussione.

Se il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia fornita all'atto dell'importazione viene liberata.

Nel caso di mancata conclusione regolare del regime di ammissione temporanea, l'IVA imposta all'importazione è esigibile. Ciò non si applica nel caso in cui il bene sia stato riportato dalla Svizzera all'estero entro i termini stabiliti e la sua identità sia comprovata. La relativa richiesta deve essere inoltrata entro i 60 giorni dallo scadere del termine stabilito.

11 Esenzione dall'IVA; importazione di un bene svizzero di ritorno

Un bene che al momento dell'esportazione è stato imposto secondo il regime doganale d'esportazione, soggiace all'IVA in caso di reimportazione, sempreché l'importo dell'imposta sia rilevante.

L'Amministrazione delle dogane, su richiesta, rimborsa all'importatore l'IVA riscossa all'atto dell'importazione (art. 74 cpv. 1 cifra 8 LIVA), sempreché le seguenti condizioni siano adempite contemporaneamente:

- l'importatore non può computare interamente quale imposta precedente l'IVA riscossa all'importazione nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- il bene reimportato non è stato esentato dall'IVA a causa dell'esportazione;
- il bene ritorna intatto al mittente originario in Svizzera.

La domanda di restituzione dell'IVA è da presentare entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata riscossa, presso la Direzione del circondario dove è avvenuta la reimportazione.

12 Calcolo dell'IVA

Se un bene viene immesso in libera pratica, l'IVA è dovuta. Essa viene imposta condizionatamente se il bene è importato secondo il regime di ammissione temporanea (si veda a tale proposito cifra 10). Le basi per il calcolo dell'IVA si trovano agli articoli 76 e 77 LIVA.

L'IVA ascende al 7,6%. Essa viene riscossa

- sulla controprestazione che l'importatore ha pagato o deve pagare, se l'importazione si fonda su un contratto di vendita o di commissione. La controprestazione comprende tutto ciò che l'importatore o un terzo in sua vece deve pagare per acquistare il bene;
- sul valore di mercato negli altri casi. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che l'importatore, allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza per ottenere lo stesso bene.

Nella base di calcolo dell'imposta devono essere integrati, se non sono già compresi nella controprestazione o nel valore di mercato:

- le imposte, i dazi e le altre tasse dovute fuori del paese importatore e per l'importazione, ad eccezione dell'IVA;
- le spese accessorie (trasporto, assicurazione, sdoganamento) sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero.

13 Pagamento dell'IVA

Sono assoggettate all'imposta i debitori doganali conformemente alla Legge federale sulle dogane (art. 75 LIVA). La cerchia di tali persone è relativamente ampia. Essa comprende coloro che trasportano un bene attraverso il confine, il loro committente nonché coloro per conto dei quali il bene è stato importato.

Ai fini fiscali è irrilevante se il debitore è il fornitore, l'importatore, il commerciante, il consumatore, se è registrato come contribuente, se non è registrato come contribuente o se è proprietario del bene importato. I contribuenti rispondono solidalmente dell'IVA dovuta. Il diritto di regresso è disciplinato dal diritto civile.

14 Restituzione dell'IVA riscossa all'importazione per effetto della riesportazione

Ai sensi dell'articolo 81 capoverso 1 LIVA la restituzione dell'IVA riscossa all'importazione per riesportazione del bene è concessa se l'importatore originario non può dedurre interamente come imposta precedente l'IVA riscossa all'importazione nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Dovessero mancare le condizioni per la deduzione totale dell'imposta, l'Amministrazione federale delle dogane rimborsa su richiesta l'IVA, sempreché le seguenti condizioni siano adempite contemporaneamente:

- il bene viene riesportato intatto senza essere stato oggetto di una precedente fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato (art. 81 cpv. 1 lett. a LIVA)
oppure
il bene è stato utilizzato sul territorio svizzero, ma viene riesportato a causa della rescissione della fornitura che a suo tempo aveva condotto all'importazione (art. 81 cpv. 1 lett. b LIVA);
- la riesportazione del bene avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'IVA è stata riscossa (art. 81 cpv. 2 lett. a LIVA);
- è comprovata l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza (art. 81 cpv. 2 lett. b LIVA);
- la domanda di restituzione dell'IVA viene presentata per iscritto al momento dell'esportazione oppure, sempre per iscritto, entro 60 giorni a contare dalla dichiarazione per il regime d'esportazione alla Direzione del circondario in cui è avvenuta la riesportazione (art. 81 cpv. 4 LIVA).

In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può vincolare la restituzione dell'IVA alla dichiarazione regolare per l'importazione all'estero. Ciò impedisce che la Svizzera diventi il crocevia di raggiri illegali.

15 Competenze

Due amministrazioni si occupano della riscossione dell'IVA:

- l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale, IVA riscuote l'imposta sulle operazioni all'interno del territorio svizzero e sulle forniture di prestazioni di servizi dall'estero;
- L'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein riscuote l'IVA sulle operazioni nel Principato del Liechtenstein e sulle forniture di prestazioni di servizio dall'estero;
- l'Amministrazione federale delle dogane riscuote l'IVA sull'importazione di beni.